



...in primo piano

11/06/2020 n 101

CONCORSO DSGA: il disastro annunciato. A settembre moltissime scuole senza direttori amministrativi

Più che mai necessario rivedere il meccanismo concorsuale a base regionale. Più che mai necessario fare subito il concorso riservato agli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. La FLC CGIL chiede un intervento riparatore all'Amministrazione



Dai dati pervenuti circa gli ammessi alle prove orali del primo (dall'anno 2000!) concorso ordinario per Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) delle Istituzioni scolastiche statali risulta inequivocabile il fallimento del meccanismo concorsuale che la FLC CGIL aveva denunciato e preannunciato e che ora in essi trova piena conferma.

Questi i dati evidenti del cattivo funzionamento dell'attuale meccanismo concorsuale:

- in alcune regioni il punteggio per superare le prove pre-selettive è stato di 90 su 100, in altre di

76 su 100

- la percentuale degli ammessi alla prova orale varia dal 14% all'85% (clamoroso il caso Lombardia dove su 451 posti messi a concorso solo 197 sono stati ammessi all'orale: un caso evidente di concorso "a respingere" e non "per assumere")

- solo in 10 regioni si prevede di chiudere il concorso a luglio; in tre di esse si prevede l'inizio della prova orale ma non la conclusione; in sei di esse non si prevede né inizio né fine.

La "regionalizzazione" – cara al mantra leghista e alla fascinazione della differenziazione - lascia sul terreno morti e feriti.

E dire che la Ministra Azzolina ha più volte proclamato che ogni cosa sarebbe andata a suo posto per il primo settembre.

Non solo ci permettiamo di dubitarne, in coerenza con i nostri ripetuti richiami a fare presto e bene, ma possiamo stare certi che al 1° settembre su circa 4.000 scuole oggi prive di titolari DSGA, di cui 3.500 circa con posti in organico di diritto, ne avremo scoperte ancora migliaia.

La FLC CGIL chiede all'Amministrazione, che deve assumersi le sue responsabilità per questi ritardi e disfunzionalità "annunciati", di porre immediatamente riparo a questa situazione.

Se in prospettiva il concorso deve avere esclusivamente base nazionale perché nazionale e non “arlecchinescamente” regionale è la funzione della scuola italiana, occorre ora:

- accelerare le procedure per garantire a chi ha superato la prova orale di poter concludere il percorso;
- intervenire per porre riparo alle storture evidenti che si sono determinate in alcune regioni a tutela di chi ha subito evidente torto dall’operato delle commissioni.

Ma occorre anche porre in essere ogni opportuno intervento per far svolgere il concorso riservato agli Assistenti Amministrativi facenti funzione di DSGA; si prospetta infatti il paradosso, anche questo da noi costantemente denunciato, di negare un riservato a chi svolge da anni questo mestiere costringendolo a fare il concorso ordinario (con tanto di prova a quiz preselettiva, buona per chi ha memoria e freschezza di studi e non esperienza), magari respingerlo e poi doverlo chiamare ancora a svolgere lo stesso mestiere per cui è stato respinto al concorso non a lui riservato (le migliaia di posti vuoti porteranno ancora a questo risultato).

La FLC CGIL, ferma restando la necessità di tutelare gli ammessi alla prova orale, opererà in ogni sede (giurisdizionale, amministrativa e politica) per tutelare anche chi ha subito danni da questo distorto meccanismo concorsuale.

A tal fine solleciteremo il Ministero dell’Istruzione a convocarci al più presto, mantenendo l’impegno preso al tavolo di confronto sindacale, che finora è rimasto lettera morta.

Pubblicazione esiti scrutini ed esami: dal ministero importanti precisazioni

L’eccezionalità della situazione attuale richiede l’adozione di specifiche misure che prevedano un attento bilanciamento tra l’obbligo di pubblicità degli atti e la tutela della riservatezza degli studenti. Forniti chiarimenti anche sul piano di apprendimento individualizzato dei Professionali



Con una opportuna e necessaria nota di chiarimento, la [9168 del 9 giugno 2020](#), da noi fortemente sollecitata, a firma del Direttore Generale Maria Assunta Palermo, la Direzione Generale per gli Ordinamenti ha fornito ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. 11/2020 relativa alla valutazione finale degli alunni.

Nella nota si chiarisce che la pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami risponde ad un obbligo di pubblicità e trasparenza regolato dall’art. 96, comma 2, del Codice Privacy, d.lgs. 196/2003, modificato dal d.lgs. 101/2018, che viene assolto attraverso l’affissione nell’albo dell’istituto, come tra l’altro correttamente indicato nelle O.M. 9 e 10/2020 relative all’esame di stato del primo e secondo ciclo.

Relativamente alle operazioni di scrutinio, tenuto conto che l'O.M. 11/2020, in considerazione della particolare situazione determinata quest'anno dall'epidemia COVID-19, prevede l'ammissione alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, la nota opportunamente prevede per quest'anno che la pubblicazione in chiaro degli esiti degli scrutini debba riferirsi alla sola indicazione per ciascuno studente "ammesso" o "non ammesso" alla classe successiva. Lo stesso si prevede per gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di stato del secondo ciclo.

Quanto alla possibilità di pubblicazione on line degli esiti, la nota prevede che sarà possibile pubblicare in via esclusiva gli esiti delle classi intermedie, con la sola indicazione per ciascuno studente "ammesso" o "non ammesso" alla classe successiva, esclusivamente nell'area riservata del registro elettronico a cui accedono studenti e famiglie della classe di riferimento.

I voti in decimi, anche inferiori a sei, riferiti alle singole discipline saranno invece riportati, oltre che sul documento di valutazione, anche nell'area riservata a cui può accedere, con le proprie credenziali, solo ogni singolo alunno e ogni singola famiglia.

In caso di istituzioni scolastiche sprovviste di registro elettronico, il dirigente scolastico calendarizzerà la pubblicazione scaglionata degli esiti all'albo dell'istituto, che non deve comunque eccedere 15 giorni, per evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza.

Riteniamo che la nota rappresenti un importante e definitivo chiarimento sulla vexata quaestio della pubblicità degli esiti degli scrutini che si ripresenta al termine di ogni anno scolastico, con esiti contraddittori e spesso fuorvianti per le istituzioni scolastiche che devono assolvere all'obbligo di pubblicità sugli esiti della valutazione. Le stesse indicazioni del Garante sulla liceità della pubblicazione dei voti relativi agli esiti finali (solo se positivi) non vanno certo interpretate con la possibilità di diffondere sul web quei dati.

Non esiste infatti alcuna base giuridica che possa giustificare la diffusione dei dati personali degli alunni sul web ai fini della pubblicità degli esiti, al contrario la normativa vigente richiama l'osservanza da parte delle istituzioni scolastiche del diritto alla riservatezza degli studenti.

Le limitazioni che il Codice Privacy impone alla pubblicità degli esiti costituiscono pertanto un'eccezione alle previsioni dell'art. 32 della legge 69/2009 che dispone che le pubbliche amministrazioni assicurino la pubblicità legale degli atti amministrativi attraverso la pubblicazione sul sito web.

A confermare il divieto per le istituzioni scolastiche di pubblicare sull'albo on line gli esiti degli studenti al termine dello scrutinio, è lo stesso art. 96 sopra richiamato che, al comma 1, indica come unica possibilità quella data alle istituzioni scolastiche di "comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti", su richiesta degli stessi "al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero" e di trattarli successivamente "esclusivamente per tali finalità".

Significativo quindi il chiarimento del Ministero per le scuole e per i dirigenti scolastici che potranno operare con maggiore serenità in una fase già oltremodo complessa e difficile come quella attuale.

La nota fornisce un utile chiarimento anche rispetto alla redazione del Piano di apprendimento individualizzato per gli studenti degli istituti professionali per i quali le innovazioni previste dal d.lgs. 61/2017 prevedono già la stesura di un Progetto Formativo Individuale che accompagna l'alunno durante l'intero quinquennio. Le istituzioni scolastiche, per evitare inutili duplicazioni, potranno pertanto inserire il piano di apprendimento individualizzato all'interno del Progetto Formativo, prevedendo inoltre che quest'ultimo sia rimodulato nel caso di non ammissione alla classe successiva al termine del primo anno, prevista esclusivamente per le ipotesi contemplate dall'art. 4, comma 6, dell'ok 11/2020.

Per affissione all'albo sindacale

Precari scuola: l'indennità di disoccupazione (NASpI) per i contratti in scadenza

Requisiti e presentazione delle domande



In vista della scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, ricordiamo che è possibile accedere all'indennità di disoccupazione (NASpI) una volta concluso il contratto di lavoro.

Possono accedere alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego:

- i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro (quindi non si sono licenziati) e si trovano in condizione di disoccupazione
- presentano dichiarazione di disponibilità al lavoro presso l'INPS o il Centro per l'impiego

territoriale competente (la richiesta si può fare presso il patronato INCA CGIL)

- firmano il patto per la ricerca attiva del lavoro
- hanno almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la domanda di accesso all'indennità
- hanno almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la disoccupazione

Ci sono 68 giorni di tempo per presentare la domanda, ma se si inoltra la richiesta entro 8 giorni l'indennità decorrerà dall'ottavo giorno successivo alla scadenza del contratto.

I requisiti e tutte le altre informazioni utili sono disponibili nella [nostra scheda di lettura](#).

Ricordiamo anche che la domanda va presentata esclusivamente per via telematica.

Consigliamo di rivolgersi alle [sedi territoriali](#) della FLC CGIL e al patronato [INCA](#), per la presentazione della domanda.

Il modulo cartaceo SR163 (prima necessario per la certificazione dell'IBAN) dal 10 aprile 2020, a seguito dell'uscita della circolare Inps 48 del 29 marzo 2020, non serve più: l'accertamento della coerenza dei dati identificativi avviene attraverso nuove procedure telematiche.

Per affissione all'albo sindacale